



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 1 del 27 febbraio 2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

***Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.***

***Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)***

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazione ed integrazioni;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure;

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (*allegato 1*);

2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'*allegato 1* presso gli esercizi commerciali;
4. le aziende di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
5. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (trasmissione *droplet*).

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA, OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

7. chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (*allegato 2*, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al proprio Medico di Medicina Generale (di seguito "MMG"), ovvero Pediatra di Libera Scelta (di seguito "PLS"). Il MMG/PLS, dopo un primo "triage" telefonico, informa il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per i conseguenziali adempimenti. In mancanza dell'MMG/PLS, perché la persona non è residente né domiciliata in Calabria, la comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. La modalità di trasmissione dei dati ai Dipartimenti di prevenzione è indicata nell'*allegato 3*; nel medesimo allegato sono riportati anche i riferimenti dei contatti dei Medici dei Dipartimenti di Prevenzione;
8. in caso di contatto tra il soggetto interessato ed il Numero Verde appositamente istituito dalla Regione Calabria (800767676), gli operatori della centrale comunicano i recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente;
9. l'operatore di Sanità pubblica territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui ai punti 7) e 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

- b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
 - c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito, anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (Circolare INPS.HERMES. 25 febbraio 2020.000716– **allegato 4**);
 - d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, il Dipartimento di Prevenzione procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
10. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
- a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
 - b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
 - c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
11. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
- a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - b. divieto di contatti sociali;
 - c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
 - d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- a. avvertire immediatamente l'operatore di Sanità Pubblica;
 - b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

13. L'operatore di Sanità Pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443-22/02/2020DGPRES- DGPRES-P.

MISURE DI SORVEGLIANZA

14. I controlli finalizzati alla sorveglianza sanitaria, operati dal personale preposto, anche appartenente a organizzazioni di volontariato e protezione civile, devono essere eseguiti, secondo le indicazioni fornite dai competenti USMAF, su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali negli aeroporti del territorio della Regione Calabria.

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dei nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti delle persone interessate.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

On. Jole Santelli
(firmato digitalmente)



Ministero della Salute

nuovo coronavirus



Istituto Superiore di Sanità

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112.
- 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS

© Istituto Superiore di Sanità • 24 febbraio 2020

Progetto grafico: Servizio Comunicazione Scientifica - Istituto Superiore di Sanità

Allegato “2” Elenco dei Comuni per i quali sono previste misure urgenti di contenimento:

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.**

Nella Regione Veneto:

- a) Vo'

AlI. "3" DATI DA FORNIRE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E CONTATTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

Nome e Cognome		
Data di nascita		
Recapito telefonico		
Luogo di provenienza		
Ha viaggiato in compagnia (se si, compilare questionario per gli altri)	SI	NO
Con quale mezzo ha raggiunto il domicilio?		
Quando ha raggiunto il domicilio attuale?		
Negli ultimi 14 giorni		
E' transitato nei Paesi in nota?	SI	Indicare quali:
Ha soggiornato nei Paesi in nota?	SI	Indicare quali:
Ha avuto contatto stretto con persone provenienti dai Paesi in nota	SI	Indicare quali:

Nota: Elenco dei Paesi per i quali sono previste misure urgenti di contenimento:

- ✓ CINA
- ✓ Nella Regione Lombardia:
 - a) Bertonico;
 - b) Casalpusterlengo;
 - c) Castelgerundo;
 - d) Castiglione D'Adda;

- e) Codogno;
 - f) Fombio;
 - g) Maleo;
 - h) San Fiorano;
 - i) Somaglia;
 - j) Terranova dei Passerini.
- ✓ Nella Regione Veneto:
- a) Vo'

Contatti riferimenti dei contatti dei Medici dei Dipartimenti di Prevenzione

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI		
REGIONE CALABRIA		
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	NUMERO TELEFONO	INDIRIZZO EMAIL/PEC
Cosenza	0984/8933509 0984/8933574- 576- 578 3381439251	Email: igienepubblica@aspcs.gov.it Pec: igienepubblica@pec.aspcs.gov.it
Catanzaro	0961/7033515 - 516 - 509	Pec: dipartimentoprevenzione@pec.asp.cz.it;

Crotone	339/8708887 0962/924111	Email: dipartimentoprevenzione@asp.crotone.it; Pec: dipartimentoprevenzione@pec.asp.crotone.it
Vibo Valentia	3316851728	Email: prevenzione@aspvv.it Pec: aspvibovalentia@pec.it;
Reggio Calabria	0965/347353 0965/347811	Pec: dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it;

ALLEGATO "4"

tutti gli utenti INPS:

Oggetto:

Corpo del messaggio: Emergenza COVID-19. Visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale. Certificati medici di malattia

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE

1. Visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale

Con riferimento all'emergenza sanitaria in oggetto ed al messaggio n. 714 del 24 febbraio 2020, nei territori delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna sono sospese con effetto immediato le visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale, considerato che tali visite potrebbero rappresentare un rischio per i medici fiscali e per quelli di Sede e un possibile canale di diffusione dell'epidemia.

A tal fine, a livello centrale, nei predetti territori, sono state bloccate tutte le funzionalità e procedure di disposizione delle visite mediche di controllo, siano esse datoriali o d'ufficio, a tutte le categorie di lavoratori privati e pubblici.

Anche le visite ambulatoriali già predisposte presso gli Uffici medico legali delle citate Regioni non dovranno essere effettuate (le visite verranno chiuse in procedura gestionale VMC come "improprie") e di ciò se ne dovrà dare immediata notizia ai lavoratori interessati. Rimane in capo al lavoratore l'onere di giustificare l'eventuale assenza a visita medica domiciliare.

2. Certificati medici di malattia

In tutto il territorio nazionale, i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia che pervengono all'Istituto, laddove riportanti diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con "anomalia A - generica" e il medico dovrà indicare nel campo editabile "in fase di verifica".

Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione - predisposte automaticamente dalla procedura - non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e al datore di lavoro, in attesa di ulteriori indicazioni che verranno fornite appena possibile sulla validità della certificazione ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale.

Tali certificati, inoltre, anche qualora pervengano in Regioni diverse da quelle citate nel presente messaggio, non dovranno essere oggetto di visita medica di controllo. A tal fine, il medico dell'Ufficio medico legale dovrà apporre in procedura il codice di esonero "E".

Anche per quanto concerne i lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, in scrivania SAViO, i certificati di malattia riportanti le diagnosi sopra indicate dovranno essere esclusi dalla possibile disposizione di visita medica di controllo.